

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, art. 18.

Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006

L'anno , il giorno , presso la sede del Comune di MANIAGO

TRA

- Il **Comune di ANDREIS** (codice fiscale Ente 81000570937), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ANDREIS, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di ARBA** (codice fiscale Ente 81000590935), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ARBA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di BARCIS** (codice fiscale Ente 81000610931), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di BARCIS, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI** (codice fiscale Ente 81001070937), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di CAVASSO NUOVO** (codice fiscale Ente 81000630939), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CAVASSO NUOVO , autorizzato/a in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di CIMOLAIS (codice fiscale Ente 90001510933), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CIMOLAIS, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di CLAUT (codice fiscale Ente 90001520932), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CLAUT, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

- Il Comune di CLAUZETTO (codice fiscale Ente 81001750934), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CLAUZETTO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di ERTO E CASSO (codice fiscale Ente 00214770935), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ERTO E CASSO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di FANNA (codice fiscale Ente 81000650937), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di FANNA, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di FRISANCO (codice fiscale Ente 81000670935), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di FRISANCO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di MANIAGO (codice fiscale Ente 81000530931), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di MANIAGO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di MEDUNO (codice fiscale Ente 81017750936), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di MEDUNO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di MONTEREALE VALCELLINA (codice fiscale Ente 81000690933), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di MONTEREALE VALCELLINA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO (codice fiscale Ente 81001310937), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (codice fiscale Ente 00095400933), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., la quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

- Il Comune di SEQUALS (codice fiscale Ente 81004930939), rappresentato dal Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SEQUALS, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di SPILIMBERGO (codice fiscale Ente 00207290933), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SPILIMBERGO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la proroga della presente convenzione;
- Il **Comune di TRAMONTI DI SOPRA** (codice fiscale Ente 81001150937), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di TRAMONTI DI SOPRA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la proroga della presente convenzione;
- Il **Comune di TRAMONTI DI SOTTO** (codice fiscale Ente 81001110931), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di TRAMONTI DI SOTTO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la proroga della presente convenzione;
- Il **Comune di TRAVESIO** (codice fiscale Ente 90000930934), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di TRAVESIO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la proroga della presente convenzione;
- Il **Comune di VAJONT** (codice fiscale Ente 81005010939), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di VAJONT, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la proroga della presente convenzione;
- Il **Comune di VITO D'ASIO** (codice fiscale Ente 81017650938), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di VITO D'ASIO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di VIVARO** (codice fiscale Ente 90001080937), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig., il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di VIVARO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che l'art. 17 della L.R. 6/2006 prevede che i Comuni esercitino in forma associata negli ambiti territoriali dei distretti sanitari:
 1. la funzione di programmazione locale del sistema integrato;
 2. la gestione del servizio sociale professionale, del servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale, del servizio di pronto intervento sociale e gli interventi di assistenza economica;
 3. le attività relative all'autorizzazione alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture del sistema integrato;
 4. le funzioni e servizi per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore;
 5. le ulteriori funzioni residue e servizi eventualmente individuati dai Comuni interessati;
- che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni di cui all'art. 18 della LR 6/2006, con la quale deve essere tra l'altro individuata la forma di collaborazione che i Comuni intendono porre in essere per la realizzazione del SSC;
- che ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.R. 6/2006, la convenzione deve disciplinare la durata della gestione associata, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale, i rapporti finanziari, le modalità di informazione ai Consigli Comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio Sociale dei Comuni;
- che in attuazione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni come sopra rappresentati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, con l'atto di delega individuano le modalità attuative della Convenzione che intendono stipulare (art. 18 L.R. 6/2006);
- che, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, i Comuni succitati intendono addivenire alla formalizzazione della convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni con delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché per la gestione dei servizi, degli interventi e delle attività di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
- che le presenti premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti, che convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

1. La gestione associata dei servizi è il presupposto essenziale per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, strumento principale di programmazione, stabilizzazione e consolidamento dell'offerta trasversale alle aree di bisogno, con particolare riguardo all'integrazione con i servizi socio-sanitari, del lavoro, dell'istruzione/formazione, dei trasporti e della casa.
2. Sono pertanto finalità della presente Convenzione:

- a. lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali , secondo modalità rispondenti alle esigenze espresse dai cittadini ed a criteri di programmazione nel rispetto dei principi di universalità, di sussidiarietà, efficienza, efficacia ed economicità;
- b. l'esercizio coordinato delle funzioni tecnico-professionali e amministrative dei servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi.

*Art.2
(Funzioni)*

1. Con la presente convenzione i Comuni dell'Ambito Distrettuale 6.4 ai sensi dell'articolo 17 e 18 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) **esercitano in forma associata:**
 - a. la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b. la gestione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) servizio sociale professionale e segretariato sociale, b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale, d) primo intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed e) interventi di assistenza economica previsti dalla L.R. 31 marzo 2006, n. 6
 - c. le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6;
 - d. le competenze obbligatorie derivanti da normative regionali o nazionali con fondi destinati a tale scopo all'Ente Gestore;
 - e. le progettualità approvate dall'Assemblea dei Sindaci ed inserite nei PDZ;
 - f. le nuove progettualità che verranno proposte ed approvate dall'Assemblea;
 - g. le eventuali competenze trasferite da altri Enti Pubblici in forza di provvedimenti legislativi.
2. Il Servizio Sociale dei Comuni, in particolare, realizza e gestisce in forma associata i seguenti servizi, interventi ed attività relativamente a:

A) Materie obbligatorie previste dalla normativa (L.R. 6/2006 articolo 6, comma 2, lettere a), c), c) ed e) s.m.i. e normativa regionale di settore)

Area trasversale multiutenza

- Servizio Sociale Professionale;
- Segretariato Sociale;
- Pronto Intervento Sociale;
- Valutazione Multidimensionale Del Bisogno In Forma Integrata (Uvm, Emdh, Uvd);
- Lavoro di comunità (attività di sensibilizzazione, sviluppo reti solidali, sviluppo risorse e capitale sociale, progettazioni) e interventi di inserimento sociale;
- Ricorsi Amministrazione di Sostegno;
- Progetti specifici del Piano di Zona;

Area prevalenza Minori e Famiglia

- Rette minori inseriti in istituto e accompagnati dal genitore;
- Rette minori inseriti in strutture residenziali;
- Educativa territoriale/domiciliare minori;
- Servizio affido minori;
- Attività su prescrizione della Magistratura;

- Abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi/servizi integrativi (L.R. 20/2005);
- Rette centri diurni;
- Sostegno economico a genitori affidatari per il mantenimento di figli minori (L.R. 11/2006, art. 9 bis) e contributi per affidi;
- Sostegno rivolto a gestanti in difficoltà;
- Sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare (L.R. 11/2006 art. 13);
- Servizi integrativi nido (L.R. 20/2005 – art. 4);
- Borse sociali minori;
- Progetti specifici del Piano di Zona;
- Gestione appartamento ex – Provincia;

Area prevalenza Anziani e Non autosufficienza

- Lista unica accesso alla residenzialità;
- Certificazioni sociali (pratiche di integrazione retta, centri diurni);
- Dimissioni protette e continuità assistenziale;
- Servizio di assistenza domiciliare;
- Alti interventi integrativi per la domiciliarità (telesoccorso, trasporti sociali);
- Attività di trasporto;
- Progettualità per l'inserimento in strutture residenziali o riabilitative;
- Fondo Autonomia Possibile (CAF – contributi per l'aiuto familiare, APA – assegno per l'autonomia);
- Eventuali centro diurno anziani;
- Progetti specifici del Piano di Zona;

Area prevalente Disabilità e Salute mentale

- Servizi per persone con disabilità – L.R. 41/96 art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d)
- Linee guida L.R. 41/96
- Fondo Autonomia Possibile – Vita Indipendente e Salute Mentale
- Fondo Gravissimi - Contributi economici;
- Piano Provinciale Disabilità;
- Adempimenti del servizio sociale professionale sulle misure a favore di ciechi e sordomuti e minorati sensoriali nonché di eventuali ulteriori progettualità a favore dei soggetti già di competenza provinciale;
- Collaborazione al monitoraggio ed al controllo sui servizi ed interventi per la disabilità delegati all'Azienda Sanitaria;
- Progetti specifici del Piano di Zona;

Area prevalente Disagio e Inclusione Sociale

- Fondo Solidarietà Regionale;
- Linee guida per interventi e le misure di inserimento e reinserimento sociale ed occupazionale delle persone a rischio di esclusione sociale;
- Borse sociali per persone con svantaggio;
- Convenzione con Associazioni per donne vittime di violenza;
- Progetti ed azioni Fondo Devianza;
- Progetti specifici del Piano di Zona;

B) Materie, servizi, interventi, attività collaterali, realizzate qualora siano stati ottenuti specifici contributi, a seguito di concorso a bandi europei, nazionali o regionali oppure a seguito di specifiche domande, oppure in attuazione di specifici Convenzioni , Accordi e Protocolli

Area prevalenza trasversale multiutenza

- Supporto e promozione sportello e attività connesse all'istituto dell'Amministratore di Sostegno
- Convenzioni con l'Autorità Giudiziaria Lavori di Pubblica utilità – D.Lgs 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace)

Area prevalenza Minori e Famiglia

- Protocollo interistituzionale violenza di genere;
- Protocollo interistituzionale abuso e maltrattamento minorile;

Area Prevalenza Anziani

- Formazione assistenti familiari;
3. In caso di funzioni sociali professionali non delegate svolte dal singolo Comune, come la gestione di specifici progetti, interventi, servizi per alcune fasce di popolazione, per le quali è prevista la presa in carico dell'utenza, il servizio sociale professionale svolgerà anche la relativa istruttoria. Le relative attività amministrative e contabili, nonché la fase procedimentale, restano in capo ai singoli Comuni.
 4. In caso di funzioni sociali non delegate senza la presa in carico dell'utente, svolte dal singolo Comune, il servizio sociale professionale, su richiesta del singolo Comune e previa intese organizzative con il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, svolgerà un supporto consulenziale, restando in capo al singolo Comune la responsabilità istruttoria e procedimentale.
 5. Il Servizio Sociale dei Comuni può realizzare e gestire in forma associata anche interventi , servizi e attività non compresi nei commi precedenti del presente articolo, previa approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, fatte salve le competenze dei Consigli Comunali di cui all'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
 6. Altre funzioni di competenza degli Enti sottoscrittori potranno essere svolte ed i relativi servizi gestiti con la presente forma associativa qualora l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale lo determini in fase di programmazione annuale.
 7. Gli oneri per l'esercizio di tali funzioni si ripartiranno, per ogni anno, tra i Comuni che avranno fatto richiesta entro il 30 settembre dell'anno precedente. Gli oneri aggiuntivi o quelli non previsti nel Piano Economico Finanziario, resteranno a carico dei Comuni richiedenti.
 8. L'assunzione di nuove competenze da parte dell'Ente Gestore, qualora necessario, dovrà essere accompagnata da un adeguamento del personale tecnico-amministrativo nella dotazione organica nonché dalle risorse finanziarie.

Art. 3
(Principi e criteri generali d'esercizio)

1. L'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, di cui all'art. 2, tenuto conto del territorio, delle risorse e del significato che il servizio ha assunto negli anni, deve rafforzare i legami dei tre gruppi presenti: comunità civile locale, comunità degli Amministratori e comunità degli operatori, facendo riferimento ai seguenti principi/criteri:
 - a. appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale con attenzione alle esigenze dell'utenza (principio di efficacia), facendo attenzione, ove possibile, anche alla stabilità del personale;
 - b. informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi (carta dei servizi);
 - c. definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato (trasparenza);
 - d. efficienza ed efficacia ed economicità nella gestione dei servizi da parte dell'ente delegato;
 - e. standardizzazione della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione, eliminazione di adempimenti non necessari;
 - f. promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
 - g. sviluppo degli interventi nei confronti dei nuovi bisogni;
 - h. innovazione tecnologica dei procedimenti e collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione degli strumenti digitali della Pubblica Amministrazione, ed il miglioramento dell'attività di programmazione;
 - i. innovazione scientifica, metodologica e tecnologica, aggiornamento professionale continuo;
 - j. integrazione e raccordo con le istituzioni della Regione, della Provincia e del territorio, ed in particolare con l'Azienda Sanitaria in riferimento alle aree ad alta integrazione.

Art. 4
(Modalità attuative della delega)

1. I Comuni contraenti, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, delegano il Comune di Maniago, quale Ente Gestore, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2.
2. L'Ente Gestore è referente organizzativo e contabile del Servizio Sociale dei Comuni e garantisce forme di coordinamento tra la struttura distrettuale e le strutture dei Comuni associati.
3. L'Ente Gestore provvede agli adempimenti di cui all'art. 2 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni avvalendosi di una Pianta Organica Aggiuntiva corrispondente per numero e profilo professionale al fabbisogno programmato.

Art. 5
(Durata)

Il presente atto ha una durata di cinque anni a decorrere dal 01 giugno 2013.

Art. 6
(Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale)

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale (di seguito Assemblea dei Sindaci) di cui all'art. 20 della L.R. 6/2006:
 - a. è organo di indirizzo, controllo, monitoraggio, verifica e di alta amministrazione del SSC, le decisioni dell'Assemblea hanno forma di deliberazione e sono approvate a maggioranza relativa. Esse sono vincolanti sia per i Comuni associati nell'Ambito sia per l'Ente Gestore del SSC, fatte salve le competenze dei Consigli Comunali di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. è composta da tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito Distrettuale o dai loro delegati per iscritto;
 - c. elegge fra i suoi componenti a maggioranza assoluta un Presidente al quale spettano i poteri di direzione dell'organo, nonché un Vice-Presidente;
 - d. approva a maggioranza dei suoi componenti il regolamento che ne disciplina il funzionamento;
 - e. svolge i compiti relativi alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano di Zona, elabora le linee di progettazione e programmazione del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali, esprime indirizzi in merito alla dotazione organica del Servizio Sociale dei Comuni, al suo modello organizzativo;
 - f. esprime indirizzi in merito alla dotazione organica del Servizio Sociale dei Comuni, suo modello organizzativo, alle loro eventuali modifiche;
 - g. approva annualmente il Piano Economico-Finanziario per l'esercizio successivo che è trasmesso ai Comuni associati in tempo utile per gli adempimenti di competenza;
 - h. decide sulle variazioni da apportare al Piano Economico Finanziario su richiesta motivata del Responsabile del SSC;
 - i. approva, altresì, il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente che verrà trasmesso ai Comuni associati in tempo utile per gli adempimenti di competenza;
 - j. approva proposte di regolamentazione inerenti l'accesso alle prestazioni;
 - k. approva i criteri di riparto delle spese e delle entrate;
 - l. verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto;
 - m. verifica in materia sanitaria l'andamento generale delle attività e dei livelli assistenziali assicurati dal Distretto esprimendo proposte, pareri e valutazioni;

2. L'Assemblea dei Sindaci può individuare al suo interno, una più ristretta rappresentanza tecnico-politica per l'elaborazione di compiti attuativi di deliberazioni collegialmente assunte e/o per l'elaborazione di progettualità specifiche, denominata Gruppo Rappresentanza Ristretta.

Art. 7

(Obblighi dell'Ente Gestore)

1. L'Ente Gestore, attraverso la presente convenzione:
 - a. assume la gestione dei servizi, interventi ed attività stabiliti all'articolo 2 della presente convenzione e provvede ai relativi adempimenti per il tramite del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e l'Ufficio di Direzione e Programmazione; fornisce il supporto tecnico/strumentale al fine di garantire il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
 - b. garantisce l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
 - c. esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni;
 - d. fornisce periodicamente all'Assemblea dei Sindaci gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;
 - e. il Sindaco dell'Ente Gestore assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre istituzioni ed in giudizio;
 - f. mette a disposizione i servizi generali per gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, servizi attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, con il rimborso definito;
 - g. mette a disposizione la sede centrale del Servizio Sociale dei Comuni ripartendo gli oneri di gestione tra i Comuni come meglio specificato nell'art. 14;
 - h. provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni;

Articolo 8

(Obblighi dei comuni associati)

1. In osservanza del fabbisogno di risorse finanziarie ed umane concordato e determinato in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale i Comuni associati si impegnano a:
 - a. trasferire all'Ente Gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente convenzione conformemente al Piano Economico Finanziario nonché una quota concordata per contribuire alle spese generali derivanti dall'impiego di risorse proprie della struttura organizzativa dell'Ente Gestore; Detto trasferimento avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito ai sensi dell'art. 14 comma 1 del presente atto.
 - b. mettere a disposizione del SSC i locali presso le proprie sedi istituzionali assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione degli immobili adibiti a tali sedi;
 - c. trasmettere all'Ente Gestore tutti gli atti adottati che incidono sulle materie oggetto di gestione associata;
 - d. confermare per il funzionamento delle sedi periferiche dei Comuni, i beni immobili, beni mobili (automezzi), arredi ed attrezzature tecniche ed informatiche tuttora esistenti e funzionanti, prevedere a rifornire gli uffici dei beni di consumo necessari all'espletamento dell'attività;

Articolo 9
(Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni)

1. L'Ente Gestore individua tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati, ovvero tra il personale esterno, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.
2. L'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni avviene mediante apposita procedura di selezione per titoli e curricula presentati, tenendo precipuamente in considerazione la formazione, le competenze professionali anche in materia di gestione, secondo le linee guida individuate dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21, comma 2 della L.R. 6/2006.
4. Al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, compete:
 - a. la direzione del servizio;
 - b. la pianificazione e la gestione del personale assegnato al Servizio;
 - c. la pianificazione e la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall'Assemblea dei Sindaci per la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali;
 - d. la direzione dell'Ufficio di Direzione e Programmazione;
 - e. l'adozione di atti che impegnano il SSC verso l'esterno;
 - f. il conseguimento dei risultati nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti;
 - g. le funzioni e responsabilità previste dall'art. 107 del D. Lgs 267/2000;
 - h. il raccordo tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio dei singoli Comuni, anche al fine del riparto degli oneri relativi alla gestione del SSC;
 - i. l'individuazione e nomina delle unità operative (coordinatori).
5. Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni è nominato ed in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 10
(Ufficio di Direzione e Programmazione di Ambito Distrettuale)

1. L'Ufficio di Direzione e Programmazione costituisce struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo ed alta amministrazione del SSC;
2. L'Ufficio di Direzione e Programmazione ha sede presso la sede dell'Ambito.
3. L'Ufficio di Direzione e Programmazione garantisce tra l'altro:
 - a. la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai bisogni, alle risorse e ai servizi in funzione dell'attività strategica e di programmazione;
 - b. il coordinamento dell'attività istruttoria e la predisposizione dei documenti relativi al Piano di Zona e agli accordi attuativi, nonché il relativo monitoraggio;
 - c. la predisposizione del piano economico-finanziario e degli atti necessari alla rendicontazione;
 - d. la promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse economiche;
 - e. la predisposizione degli schemi di regolamento, disposizioni o protocolli per il successivo inoltro all'Assemblea dei Sindaci;
 - f. il mantenimento del dialogo con le singole Amministrazioni Comunali ai fini di fornire e ricevere indicazioni su tematiche di reciproco interesse, favorendo altresì il rapporto con gli operatori di riferimento al territorio e le Amministrazioni stesse.

- g. il monitoraggio di concerto con il Direttore di Distretto, dei progetti previsti dal PAT ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute da parte dell'Assemblea dei Sindaci;
 - h. l'attuazione delle funzioni ulteriormente individuate dall'Assemblea dei Sindaci;
 - i. la predisposizione degli atti di natura gestionale.
4. L'Ufficio di Direzione e Programmazione è composto da un numero di componenti inseriti nella POA approvata dall'Ente Gestore ed individuata dal Responsabile;
 5. In attuazione alla presente convenzione sono assicurate all'Ufficio di Direzione e Programmazione la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse umane strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per esercitare le attività istituzionali.

Art. 11
(Pianta Organica Aggiuntiva)

1. La Pianta Organica Aggiuntiva, deliberata dall'Ente Gestore, è articolata per profili professionali individuati come necessari alla gestione associata delle attività di cui alla presente Convenzione in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale dei Piani di Zona.
2. Sono confermate le unità di personale POA in servizio o vacanti allo scadere della precedente Convenzione;
3. All'Ente Gestore, per il tramite del Responsabile, compete, d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci, provvedere all'organizzazione e gestione operativa delle funzioni delegate degli uffici e del personale.
4. L'organizzazione della POA si ispira a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
5. Per la corretta ed adeguata erogazione delle prestazioni, la POA deve essere dotata di personale tecnico- professionale e di personale con compiti di gestione amministrativa. La POA dovrà inoltre essere affiancata, qualora ritenuto necessario dal Responsabile del SSC, di consulenti.
6. Il personale viene reperito, preferibilmente ed in quanto disponibile, presso i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, in mancanza, mediante procedure pubbliche di reclutamento.
7. Il personale messo a disposizione dei Comuni associati seguirà le disposizioni in vigore ed i Regolamenti adottati in materia di personale dell'Ente Gestore.
8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella Pianta Organica Aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito ai Comuni deleganti, di intesa tra le Amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative Pianta Organiche.

Art. 12
(Organismi tecnici)

1. Ai fini delle attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli artt. 31, 32 e 33 della L.R. 6/2006, nonché in altre situazioni nelle quali per il coordinamento delle attività gestite in forma associata se ne ravvisi la necessità, sono istituiti appositi organismi tecnici composti anche da funzionari dipendenti dei Comuni associati non facenti parte della POA.

2. L'Assemblea dei Sindaci stabilisce i criteri di remunerazione delle prestazioni fornite dai componenti degli Organismi Tecnici di Ambito di cui al comma precedente e la suddivisione della spesa tra gli Enti Locali del Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 13

(Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. Nello svolgimento delle prestazioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari, che l'Assemblea dei Sindaci si impegna a deliberare nei tempi previsti dal progetto specifico del Piano di Zona 2013-2015, da approvarsi nei rispetti Consigli Comunali.

Art. 14

(Fonti di finanziamento e riparto dei costi)

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione sono composte dai trasferimenti comunali e regionali, dagli altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché da entrate proprie, relative ai servizi gestiti.
2. Ogni Comune associato iscrive al proprio bilancio, secondo le modalità ed i termini individuati annualmente nel Piano Economico Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci, le somme da trasferire all'Ente Gestore del SSC in relazione all'attività svolta in forma associata.
3. L'Ente Gestore iscrive nel proprio bilancio, in apposito centro di costo, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione ai sensi dei commi precedenti, nonché le spese necessarie per lo svolgimento delle attività da realizzare in forma associata.
4. Le spese sono ripartite tra i Comuni convenzionati secondo le modalità e criteri decisi annualmente nel Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.
5. Il Piano Economico Finanziario costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e contiene una relazione dettagliata sulle attività programmate, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale sugli eventuali affidamenti dei servizi, sui relativi costi e sulle risorse da impiegare.
6. L'Ente Gestore si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Art. 15

(Informazioni)

1. L'Ente Gestore garantisce l'informazione ai Comuni sull'andamento della gestione associata secondo le modalità dagli stessi individuate.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni trasmette ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci copie delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito stessa per la diffusione e l'informazione dei propri consigli Comunali.

3. Il Responsabile del SSC può convocare i Segretari Comunali per un confronto preventivo ed eventuale esame congiunto di atti fondamentali e regolamenti che possono andare ad incidere nell'attività dei singoli comuni.
4. Il Responsabile del SSC convoca periodicamente i responsabili dei Servizi dei Comuni competenti nelle varie materie connesse con la gestione associata per informarli sull'andamento dell'attività e garantire il necessario collegamento con l'operato dei singoli Comuni.
5. I Comuni associati trasmettono all'Ente Gestore tutti gli atti adottati che incidono sulle materie oggetto di gestione associata.

Art. 16
(Clausola compromissoria)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria con atto dell'Assemblea dei Sindaci. Qualora le controversie non si siano potute dirimere sarà competente il Tribunale di Pordenone.

Art. 17
(Modifiche alla convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono sottoposte ai Comuni aderenti e divengono efficaci qualora approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.
3. Analoga procedura viene adottata per l'eventuale adesione di altri Enti.

Art. 18
(Accesso agli atti)

1. Il Responsabile del Servizio Sociale garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza ed applica le norme relative alla tutela dei dati personali, secondo le disposizioni di legge e secondo modalità operative che saranno stabilite in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 19
(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano l'art. 18 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio di Direzione e Programmazione per le finalità della presente convenzione.

3. I dati trattati saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 20
(Sicurezza sul lavoro)

L'Ente Gestore assume la responsabilità della sicurezza del personale POA secondo le vigenti normative, adottando i provvedimenti di competenza.

Art. 20
(Rinvio normativo)

Il rinvio a leggi, regolamenti e atti operati nella presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.